

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia (a prescindere dal fatto che siano originari o meno della Moldavia), classificabili ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni della data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, fax e/o telefax della parte interessata, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione